



COMUNE DI MONTEPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N°. 38 del 30/04/2015**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale. Presiede la seduta il Presidente Niccolò Macallé, con l'assistenza del Segretario Comunale incaricato della redazione del presente verbale

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti i consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	Mangani Giulio	P
2	Pierini Marco	P
3	Haeusl Florian	P
4	Bigi Leonardo	P
5	Canuti Valentina	P
6	Buti Emanuele	P
7	Nistri Alberto	P
8	Mori Sauro	P
9	Belloni Enrica	P

10	Bellan Cristiana	P
11	Ghizzani Jessica	P
12	Morelli Asia	P
13	Migliorini Andrea	P
14	Macallè Niccolò`	P
15	CONTI GIULIA	P
16	Bocciolini Luca	P
17	ZAZZERI EMILIANO	A

Presidente e Consiglieri assegnati n° 17

Presenti con diritto di voto n°. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27/12/2013, Legge di Stabilità dell'anno 2014, che ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, come disposto dai seguenti commi dell'articolo 1:

- comma 639: è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è la stessa ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;
- ai sensi del comma 682 della Legge n. 147/2013, il comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina per quanto riguarda la TASI:
 1. la disciplina delle riduzioni;
 2. l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura della spesa è diretto il pagamento della TASI.
- ai sensi del comma 683 della legge n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi del comma 682;
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per quanto previsto dal comma 676 della Legge n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

CONSIDERATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adotta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 640-680 della Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare, solo in diminuzione l'aliquota di base dell' 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile;

- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, ha disposto che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTA la Circolare 2/DF del 29 luglio 2014;

VISTA La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Art. 1, comma 679 che applica le disposizioni previste per il 2014, anche per l'anno 2015;

VERIFICATO CHE:

- con la L. 147/2013, comma 707 è stata soppressa l'applicazione dell'IMU per i seguenti immobili:

1. abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola

RITENUTO pertanto necessario, in applicazione di quanto consentito dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014, superare il limite massimo dell'aliquota TASI previsto dalla Legge n. 147/2013;

RITENUTO pertanto di dover applicare le seguenti aliquote TASI:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9	3,3 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola	1,0 per mille

RITENUTO opportuno, al fine della determinazione delle detrazioni per le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, prevedere scaglioni delle medesime in base a diverse fasce ISEE, secondo quanto segue:

Fasce di reddito ISEE	Det. TASI
FINO AD € 4.000,00	€ 230,00
DA € 4.000,00 AD € 6.000,00	€ 200,00
DA € 6.001,00 AD € 10.000,00	€ 175,00
DA € 10.001,00 AD € 16.000,00	€ 145,00
DA € 16.001,00 AD € 25.000,00	€ 85,00
DA € 25.001,00 AD € 35.000,00	€ 58,00
OLTRE € 35.000,00 O SENZA ISEE	€ 0,00

RITENUTO altresì, sempre in merito alle detrazioni per le abitazioni principali, di qualsiasi categoria catastale, di prevedere una detrazione pari ad € 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/00;

UDITI gli interventi riportati nel verbale della seduta;

Con voti ...

DELIBERA

1) Di individuare i seguenti servizi indivisibili e relativi costi a cui si intende assicurare parte della copertura mediante l'introito della TASI come da elenco di seguito dettagliato:

Individuazione servizi indivisibile	Indicazione analitica costo in corso di iscrizione in bilancio 2015
Segreteria generale, personale ed organizzazione	€ 343.479,00
Gestione economica finanziaria	€ 155.486,00
Ufficio Tecnico	€ 350.494,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio scolastico	€ 109.692,00
Altri servizi generali al netto degli oneri straordinari non pertinenti alla gestione e fondi di svalutazione e riserva	€ 797.562,00
Scuola materna	€ 39.629,00
Istruzione elementare	€ 95.989,00
Istruzione media	€ 42.142,00
Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€ 162.349,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 238.362,00
Urbanistica e gestione del territorio	€ 314.226,00
Servizi di protezione civile	€ 15.298,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€ 977.132,00
Gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio, ambiente	€ 297.393,00
Totale	€ 3.939.233,00

2) Di approvare per l'anno 2014, le seguenti aliquote di imposta Comunale sui Servizi

Indivisibili:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9	3,3 per mille
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola	1,0 per mille

3) Di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

Fasce di reddito ISEE	Det. TASI
FINO AD € 4.000,00	€ 230,00
DA € 4.000,00 AD € 6.000,00	€ 200,00
DA € 6.001,00 AD € 10.000,00	€ 175,00
DA € 10.001,00 AD € 16.000,00	€ 145,00
DA € 16.001,00 AD € 25.000,00	€ 85,00
DA € 25.001,00 AD € 35.000,00	€ 58,00
OLTRE € 35.000,00 O SENZA ISEE	€ 0,00

4) Di stabilire una detrazione pari ad € 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di qualsiasi categoria catastale;

5) Di dare atto che le previsioni di entrata contenute nello schema di Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2014-2016 sono state formulate in coerenza con quanto deliberato con il presente provvedimento;

6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Inoltre il Consiglio Comunale in relazione alla necessità di provvedere alla pubblicazione delle aliquote,

DICHIARA

Con voti...

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI MONTEPERTOLI
(Provincia di Firenze)

SETTORE III - GESTIONE RISORSE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il sottoscritto Catia Graziani, Responsabile del SETTORE III - GESTIONE
RISORSE, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 41 del 10/04/2015.

Note:

Montespertoli, 10/04/2015

Il Responsabile del Settore
(Catia Graziani)



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Provincia di Firenze)

SETTORE III – GESTIONE RISORSE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La sottoscritta Graziani Catia, Responsabile del Settore III – Gestione Risorse, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 41 del 10/04/2015.

Montespertoli, 10/04/2015

La Responsabile del Settore III
Gestione Risorse
Graziani Catia

La sottoscritta Graziani Catia, Responsabile del Settore III – Gestione Risorse, visto l'art. 49 e l'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/00 esprime parere NON DOVUTO in ordine alla Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista sulla proposta di delibera indicata in oggetto;

Montespertoli, 10/04/2015

La Responsabile del Settore III
Gestione Risorse
Graziani Catia



COMUNE DI MONTEPERTOLI
(Provincia di Firenze)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio comunale
Niccolò Macallé

Il Segretario Generale
Stefano Salani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2015 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Montespertoli, lì 23/05/2015

Il Segretario Generale
Stefano Salani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi dal 08/05/2015 al 23/05/2015 - Rep. n. ai sensi dell'art. 124, primo comma, d.lgs 267/00 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Il Funzionario incaricato